Testo risultante dalle modifiche ex D.Lgs. 10 ot- tobre 2022, n. 149 (vedi L.29 dicembre 2022 n. 197)	D.LGS. 216/24 – 27 dicembre 2024 (G.U. n. 7 - 10 gennaio 2025)
IN VIGORE	IN VIGORE
30 giugno 2023	25 gennaio 2025
Art. 1 Definizioni:	Art. 1 Definizioni:
1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per:  ((a) mediazione: l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa));  b) mediatore: la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo;  c) conciliazione: la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione; d) organismo: l'ente pubblico o privato, presso il quale può svolgersi il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto; e) registro: il registro degli organismi istituito con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 16 del presente decreto, nonché, sino all'emanazione di tale decreto, il registro degli organismi istituito con il decreto del Ministro della giustizia	NESSUNA MODIFICA
23 luglio 2004, n. 222.  Art. 2 Controversie oggetto di mediazione	Art. 2 Controversie oggetto di media-
	zione
1. Chiunque può accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili, secondo le disposizioni del presente decreto.	NESSUNA MODIFICA
2. Il presente decreto non preclude le negoziazioni volontarie e paritetiche relative alle controversie civili e commerciali, né le procedure di reclamo e di conciliazione previste dalle carte dei servizi.	NESSUNA MODIFICA
Art. 3 Disciplina applicabile e forma degli atti	Art. 3 Disciplina applicabile e forma
The Disciplina applicable of forma degri attr	degli atti
<b>1.</b> Al procedimento di mediazione si applica il regolamento dell'organismo scelto dalle parti, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8.	NESSUNA MODIFICA
<b>2.</b> Il regolamento deve in ogni caso garantire la riservatezza del procedimento ai sensi dell'articolo 9,	NESSUNA MODIFICA




nonché modalità di nomina del mediatore che ne

cieto legislativo 26/2010 – aggiorna	ito con ii correttivo u.igs. 2
assicurano l'imparzialità, l'indipendenza e l'ido- neità al corretto e sollecito espletamento dell'inca-	
rico.	
3. Gli atti del procedimento di mediazione non sono	
soggetti a formalità.	NESSUNA MODIFICA
4. La mediazione può svolgersi secondo modalità	4. La mediazione può svolgersi se
telematiche previste dal regolamento dell'organi-	condo modalità telematiche prevista
smo, nel rispetto dell'articolo 8-bis.	dal regolamento dell'organismo, nel ri
sino, nei rispetto den articolo 8-01s.	spetto dell'articolo 8-bis e gli incontr
	di mediazione possono svolgersi con
	modalità audiovisive da remoto, ne
	rispetto dell'art. 8-ter
Art. 4 Accesso alla mediazione	Art. 4 Accesso alla mediazione
1. La domanda di mediazione relativa alle contro-	Art. 4 Accesso and mediazione
versie di cui all'articolo 2 è depositata da una delle	
parti presso un organismo nel luogo del giudice ter-	
ritorialmente competente per la controversia. In	
caso di più domande relative alla stessa controver-	
sia, la mediazione si svolge davanti all'organismo	NESSUNA MODIFICA
territorialmente competente presso il quale è stata	TESSELVI WODIFICI
presentata la prima domanda. La competenza	
dell'organismo è derogabile su accordo delle parti.	
Per determinare il tempo della domanda si ha ri-	
guardo alla data del deposito.	
2. La domanda di mediazione deve indicare l'orga-	
nismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa.	NESSUNA MODIFICA
3. All'atto del conferimento dell'incarico, l'avvo-	
cato è tenuto a informare l'assistito della possibilità	
di avvalersi del procedimento di mediazione disci-	
plinato dal presente decreto e delle agevolazioni fi-	
scali di cui agli articoli 17 e 20. L'avvocato informa	
altresì l'assistito dei casi in cui l'esperimento del	
procedimento di mediazione è condizione di proce-	
dibilità della domanda giudiziale. L'informazione	
deve essere fornita chiaramente e per iscritto. In	NEGOVINA MODVEGA
caso di violazione degli obblighi di informazione,	NESSUNA MODIFICA
il contratto tra l'avvocato e l'assistito è annullabile.	
Il documento che contiene l'informazione è sotto-	
scritto dall'assistito e deve essere allegato all'atto	
introduttivo dell'eventuale giudizio. Il giudice che	
verifica la mancata allegazione del documento, se	
non provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 2, in-	
forma la parte della facoltà di chiedere la media-	
zione.	
Art. 5	Art. 5
(Condizione di procedibilità e rapporti con il	(Condizione di procedibilità e rap
processo)	porti con il processo)
1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione rela-	
tiva a una controversia in materia di condominio,	NESSUNA MODIFICA
diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti	



Decreto legislativo 28/2010 – aggiornato con il correttivo d.lgs. 216/24 di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente capo. 2. Nelle controversie di cui al comma 1 l'esperi-2. Nelle controversie di cui al comma 1 mento del procedimento di mediazione è condil'esperimento del procedimento di mezione di procedibilità della domanda giudiziale. diazione è condizione di procedibilità L'improcedibilità è eccepita dal convenuto, a pena della domanda giudiziale introduttiva di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice non del giudizio. L'improcedibilità è ecceoltre la prima udienza. Il giudice, quando rileva che pita dal convenuto, a pena di decala mediazione non è stata esperita o è già iniziata, denza, o rilevata d'ufficio dal giudice ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza non oltre la prima udienza. Il giudice, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A quando rileva che la mediazione non è tale udienza, il giudice accerta se la condizione di stata esperita o è già iniziata, ma non si procedibilità è stata soddisfatta e, in mancanza, diè conclusa, fissa la successiva udienza chiara l'improcedibilità della domanda giudiziale. dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, il giudice accerta se la condizione di procedibilità è stata soddisfatta e, in mancanza, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale. 3. Per assolvere alla condizione di procedibilità le 3. Per assolvere alla condizione di proparti possono anche esperire, per le materie e nei cedibilità le parti possono anche espelimiti ivi regolamentati, le procedure previste: a) rire, per le materie e nei limiti ivi regolamentati, le procedure previste: a) dall'articolo 128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; b) dall'articolo 32-ter del dedall'articolo 128-bis del decreto legislacreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; c) dall'artivo 1° settembre 1993, n. 385; b) ticolo 187.1 del decreto legislativo 7 settembre dall'articolo 32-ter del decreto legisla-2005, n. 209; d) dall'articolo 2, comma 24, lettera tivo 24 febbraio 1998, n. 58; c) dall'arb), della legge 14 novembre 1995, n. 481. ticolo 187.1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; d) dall'articolo 2, comma 24, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481. d-bis) dall'articolo 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249. 4. Quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della do-



5. Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale.

#### **NESSUNA MODIFICA**

**NESSUNA MODIFICA** 



**6.** Il comma 1 e l'articolo 5-quater non si applicano: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione, secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis; b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile; c) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all'articolo 696- bis del codice di procedura civile; d) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile; e) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata; f) nei procedimenti in camera di consiglio; g) nell'azione civile esercitata nel processo penale; h) nell'azione inibitoria di cui ((agli articoli 37 e 140octies)) del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

**NESSUNA MODIFICA** 

# Art. 5-bis (Procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo)

1. Quando l'azione di cui all'articolo 5, comma 1, è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel procedimento di opposizione l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo. Il giudice alla prima udienza provvede sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione se formulate e, accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, se la mediazione non è stata esperita, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revoca il decreto opposto e provvede sulle spese.

Art. 5-bis (Procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo)

#### **NESSUNA MODIFICA**

# Art. 5-ter (Legittimazione in mediazione dell'amministratore di condominio)

1. L'amministratore del condominio è legittimato ad attivare un procedimento di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi. Il verbale contenente l'accordo di conciliazione o la proposta conciliativa del mediatore sono sottoposti all'approvazione dell'assemblea condominiale, la quale delibera entro il termine fissato nell'accordo o nella proposta con le maggioranze previste dall'articolo 1136 del codice civile. In caso di mancata approvazione entro tale termine la conciliazione si intende non conclusa

#### Art. 5-ter (Legittimazione in mediazione dell'amministratore di condominio)

1. L'amministratore del condominio è legittimato ad attivare un procedimento di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi. Il verbale contenente al quale è allegato l'accordo di conciliazione o la proposta conciliativa del mediatore sono sottoposti all'approvazione dell'assemblea condominiale, la quale delibera entro il termine fissato nell'ac-



ecreto legislativo 28/2010 – aggiorna	ito con il correttivo d.lgs. 21
	cordo o nella proposta con le maggio- ranze previste dall'articolo 1136 del co- dice civile. In caso di mancata approva- zione entro tale termine la concilia- zione si intende non conclusa.
Art. 5-quater (Mediazione demandata dal giu-	Art. 5-quater (Mediazione deman-
dice)	data dal giudice)
1. Il giudice, anche in sede di giudizio di appello, fino al momento della precisazione delle conclusioni, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione, il comportamento delle parti e ogni altra circostanza, può disporre, con ordinanza motivata, l'esperimento di un procedimento di mediazione. Con la stessa ordinanza fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6.	1. Il giudice, anche in sede di giudizio di appello, fino al momento in cui fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione della precisazione delle conclusioni, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione, il comportamento delle parti e ogni altra circostanza, può disporre, con ordinanza motivata, l'esperimento di un procedimento di mediazione. Con la stessa ordinanza fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6.
<b>2.</b> La mediazione demandata dal giudice è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Si applica l'articolo 5, commi 4, 5 e 6.	NESSUNA MODIFICA
<b>3.</b> All'udienza di cui al comma 1, quando la mediazione non risulta esperita, il giudice dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale.	NESSUNA MODIFICA
Art. 5-quinquies (Formazione del magistrato,	Art. 5-quinquies (Formazione del
valutazione del contenzioso definito con media-	magistrato, valutazione del conten-
zione demandata e collaborazione)	zioso definito con mediazione de-
	mandata e collaborazione)
1. Il magistrato cura la propria formazione e il pro- prio aggiornamento in materia di mediazione con la frequentazione di seminari e corsi, organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, anche attra- verso le strutture didattiche di formazione decen- trata.	NESSUNA MODIFICA
2. Ai fini della valutazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, la frequentazione di seminari e corsi di cui al comma 1, il numero e la qualità degli affari definiti con ordinanza di mediazione o mediante accordi conciliativi costituiscono, rispettivamente, indicatori di impegno, capacità e laboriosità del magistrato.	NESSUNA MODIFICA



ecteto legisiativo 20/2010 – aggiorna	ito con n correttivo u.igs. 21
<b>3.</b> Le ordinanze con cui il magistrato demanda le parti in mediazione e le controversie definite a seguito della loro adozione sono oggetto di specifica rilevazione statistica.	NESSUNA MODIFICA
4. Il capo dell'ufficio giudiziario può promuovere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, progetti di collaborazione con università, ordini degli avvocati, organismi di mediazione, enti di formazione e altri enti e associazioni professionali e di categoria, nel rispetto della reciproca autonomia, per favorire il ricorso alla mediazione demandata e la formazione in materia di mediazione.	NESSUNA MODIFICA
Art. 5-sexies (Mediazione su clausola contrat- tuale o statutaria)	Art. 5-sexies (Mediazione su clausola contrattuale o statutaria)
1. Quando il contratto, lo statuto o l'atto costitutivo dell'ente pubblico o privato prevedono una clausola di mediazione, l'esperimento della mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Se il tentativo di conciliazione non risulta esperito, il giudice o l'arbitro, su eccezione di parte entro la prima udienza, provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 2. Si applica l'articolo 5, commi 4, 5 e 6.	NESSUNA MODIFICA
2. La domanda di mediazione è presentata all'organismo indicato dalla clausola se iscritto nel registro ovvero, in mancanza, all'organismo individuato ai sensi dell'articolo 4, comma 1.	NESSUNA MODIFICA
Art. 6 (Durata)	Art. 6 (Durata)
1. Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi, prorogabile di ulteriori tre mesi dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza con accordo scritto delle parti.	1. Il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi, prorogabile dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, fermo restando quanto previsto dal comma 2, per pe- riodi di volta in volta non superiori a tre mesi.
2. Il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione o dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice di spone il rinvio della causa ai sensi dell'articolo 5, comma 2, ovvero ai sensi dell'articolo 5 quater, comma 1, non è soggetto a sospensione feriale.	2. Quando il giudice procede ai sensi dell'articolo 5, comma 2, o dell'articolo 5-quater, comma 1, il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi, prorogabile dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, per una sola volta, di ulteriori tre mesi.



eci eto legislativo 20/2010 – aggiorni	
3. Se pende il giudizio, le parti comunicano al giudice la proroga del termine di cui al comma 1.	3. Il termine di durata del procedimento di mediazione non è soggetto a sospensione feriale. Il predetto termine nel caso di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione e, nel caso di cui al comma 2, decorre dalla data di deposito dell'ordinanza con la quale il giudice adotta i provvedimenti previsti dall'articolo 5, comma 2, o dall'articolo 5-quater, comma 1.
	4. La proroga ai sensi dei commi 1 e 2 risulta da accordo scritto delle parti allegato al verbale di media- zione o risultante da esso. Nei casi di cui al comma 2, le parti comunicano al giudice la proroga del termine me- diante produzione in giudizio dell'ac- cordo scritto o del verbale da cui esso risulta.
Art. 7 Effetti sulla ragionevole durata del pro-	
cesso	rata del processo
1. Il periodo di cui all'articolo 6 e il periodo del rinvio disposto dal giudice ai sensi dell'articolo 5, comma 2 e dell'articolo 5-quater, comma 1, non si computano ai fini di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89.	NESSUNA MODIFICA
Art. 8	Art. 8 (Procedimento)
(Procedimento)	
1. All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti, che deve tenersi non prima di venti e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda, salvo diversa concorde indicazione delle parti. La domanda di mediazione, la designazione del mediatore, la sede e l'orario dell'incontro, le modalità di svolgimento della procedura, la data del primo incontro e ogni altra informazione utile sono comunicate alle parti, a cura dell'organismo, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari.	NESSUNA MODIFICA
2. Dal momento in cui la comunicazione di cui al comma 1 perviene a conoscenza delle parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta. La parte può a tal fine	NESSUNA MODIFICA



ecreto legislativo 28/2010 – aggiorna	ito con ii correttivo a.igs. 21
comunicare all'altra parte la domanda di media-	
zione già presentata all'organismo di mediazione,	
fermo l'obbligo dell'organismo di procedere ai	
sensi del comma 1.	
<b>3.</b> Il procedimento si svolge senza formalità presso	
la sede dell'organismo di mediazione o nel luogo	NESSUNA MODIFICA
indicato dal regolamento di procedura dell'organi-	NESSUNA MODIFICA
smo.	
4. Le parti partecipano personalmente alla proce-	
dura di mediazione. In presenza di giustificati mo-	
tivi, possono delegare un rappresentante a cono-	
scenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la	
composizione della controversia. I soggetti diversi	
dalle persone fisiche partecipano alla procedura di	NESSUNA MODIFICA
mediazione avvalendosi di rappresentanti o dele-	
gati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri ne-	
cessari per la composizione della controversia. Ove	
necessario, il mediatore chiede alle parti di dichia-	
rare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale.	
Tare i poteri di rappresentanza e ne da atto a verbare.	4-bis La delega per la partecipazione
	all'incontro ai sensi del comma 4 è
	conferita con atto sottoscritto con
	firma non autenticata e contiene gli
	estremi del documento di identità del
	delegante. Nei casi di cui all'articolo
	11, comma 7, il delegante può confe-
	rire la delega con firma autenticata
	da un pubblico ufficiale a ciò autoriz-
	zato. Il delegato a partecipare all'in-
	contro di mediazione cura la presen-
	tazione e la consegna della delega
	conferita in conformità al presente
	comma, unitamente a copia non au-
	tenticata del proprio documento di
	identità, per la loro acquisizione agli
	atti della procedura.
5. Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 1, e	
quando la mediazione è demandata dal giudice, le	NESSUNA MODIFICA
parti sono assistite dai rispettivi avvocati.	
<b>6.</b> Al primo incontro, il mediatore espone la fun-	
zione e le modalità di svolgimento della media-	
zione e le modalità di svolgimento della media- zione, e si adopera affinché le parti raggiungano un	
zione, e si adopera affinché le parti raggiungano un	
zione, e si adopera affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione. Le parti e gli avvocati che	NESSUNA MODIFICA
zione, e si adopera affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione. Le parti e gli avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente al	NESSUNA MODIFICA
zione, e si adopera affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione. Le parti e gli avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle que-	NESSUNA MODIFICA
zione, e si adopera affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione. Le parti e gli avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle que- stioni controverse. Del primo incontro è redatto, a	NESSUNA MODIFICA
zione, e si adopera affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione. Le parti e gli avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse. Del primo incontro è redatto, a cura del mediatore, verbale sottoscritto da tutti i	NESSUNA MODIFICA
zione, e si adopera affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione. Le parti e gli avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse. Del primo incontro è redatto, a cura del mediatore, verbale sottoscritto da tutti i partecipanti	
zione, e si adopera affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione. Le parti e gli avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse. Del primo incontro è redatto, a cura del mediatore, verbale sottoscritto da tutti i	NESSUNA MODIFICA  NESSUNA MODIFICA



<u>ecreto legislativo 28/2010 – aggiorna</u>	ito con il correttivo d.lgs. 21
di procedura dell'organismo deve prevedere le mo- dalità di calcolo e liquidazione dei compensi spet- tanti agli esperti. Al momento della nomina dell'e- sperto, le parti possono convenire la producibilità in giudizio della sua relazione, anche in deroga all'articolo 9. In tal caso, la relazione è valutata ai sensi dell'articolo 116, comma primo, del codice di procedura civile.	
Art. 8-bis	Art. 8-bis
(Mediazione in modalità telematica)	(Mediazione in modalità telematica)
1. Quando la mediazione si svolge in modalità telematica, ciascun atto del procedimento è formato e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e può essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio di recapito certificato qualificato	1. Quando la mediazione, con il consenso delle parti, si svolge in modalità telematica, gli atti del procedimento sono formati dal mediatore e sottoscritti in conformità al presente decreto nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
<ol> <li>Gli incontri si possono svolgere con collegamento audiovisivo da remoto. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri del procedimento di mediazione assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate. Ciascuna parte può chiedere al responsabile dell'organismo di mediazione di partecipare da remoto o in presenza.</li> <li>A conclusione della mediazione il mediatore forma un unico documento informatico, in formato nativo digitale, contenente il verbale e l'eventuale accordo e lo invia alle parti per la sottoscrizione mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, il documento elettronico è inviato anche agli avvocati che lo sottoscrivono con le stesse modalità.</li> </ol>	<ol> <li>A conclusione del procedimento il mediatore forma un documento informatico contenente il verbale e l'eventuale accordo per l'apposizione della firma da parte dei soggetti che vi sono tenuti. Il documento è immediatamente firmato e restituito al mediatore.</li> <li>Il mediatore, ricevuto il documento di cui al comma 2, verificata l'apposizione, la validità e l'integrità delle firme, appone la propria firma e ne cura il deposito presso la segreteria dell'organismo, che lo invia alle parti e ai loro avvocati, se nominati.</li> </ol>
4. Il documento informatico, sottoscritto ai sensi del comma 3, è inviato al mediatore che lo firma digitalmente e lo trasmette alle parti, agli avvocati, ove nominati, e alla segreteria dell'organismo.	4. La conservazione e l'esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalità telematiche avvengono, a cura dell'organismo di mediazione, in conformità all'articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005.»;
5. La conservazione e l'esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalità telematiche avvengono, a cura dell'organismo di mediazione, in conformità all'articolo 43 del de-	



ereto legislativo n. 82 del 2005.

eci eto legisiativo 20/2010 – aggiorna	ito con n correttivo u.igs. 21
	«Art. 8-ter (Incontri di mediazione con modalità audiovisive da remoto).
	<ol> <li>Ciascuna parte può sempre chiedere al responsabile dell'organismo di mediazione di partecipare agli incontri con collegamento audiovisivo da remoto.</li> <li>I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri di cui al comma 1 assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibi-</li> </ol>
	3. Al di fuori dei casi disciplinati dall'articolo 8-bis, quando il mediatore è tenuto ad acquisire le firme dei partecipanti per gli atti formati du-
	rante un incontro al quale una o più parti partecipano con le modalità previste dal presente articolo, con il consenso di tutte le parti, le firme sono apposte nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legi-
	slativo 7 marzo 2005, n. 82, e nel rispetto dell'articolo 8-bis, commi 2 e 3, salvo quanto previsto dal comma 4.  4. Se non vi è il consenso previsto dal
	comma 3, le firme di tutti i partecipanti sono apposte in modalità analogica avanti al mediatore.  5. Le parti cooperano in buona fede e
	lealmente affinchè gli atti formati durante un incontro al quale una o più parti partecipano con le modalità previste dal presente articolo siano firmati senza indugio.
Art. 9 Dovere di riservatezza	Art. 9 Dovere di riservatezza
<ol> <li>Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'organismo o partecipa al procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.</li> <li>Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informa-</li> </ol>	
zioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì	



tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.	
Art. 10 Inutilizzabilità e segreto professionale	Art. 10 Inutilizzabilità e segreto pro- fessionale
1. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.	NESSUNA MODIFICA
2. Il mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Al mediatore si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili.  Art. 11	NESSUNA MODIFICA  Art. 11 (Conclusione del procedi-
(Conclusione del procedimento)	mento)
1. Se è raggiunto un accordo di conciliazione, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo. Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore ne dà atto nel verbale e può formulare una proposta di conciliazione da allegare al verbale. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della	NESSUNA MODIFICA
proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13.	
bili conseguenze di cui all'articolo 13.  2. La proposta di conciliazione è formulata e comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni dalla comunicazione o nel maggior termine indicato dal mediatore, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informa-	NESSUNA MODIFICA
bili conseguenze di cui all'articolo 13.  2. La proposta di conciliazione è formulata e comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni dalla comunicazione o nel maggior termine indicato dal mediatore, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun ri-	NESSUNA MODIFICA  NESSUNA MODIFICA  4. Il verbale conclusivo della media-



dai loro avvocati e dagli altri partecipanti alla prol'eventuale accordo, è sottoscritto dalle cedura nonché dal mediatore, il quale certifica l'auparti, dai loro avvocati e dagli altri partografia della sottoscrizione delle parti o la loro imtecipanti alla procedura nonché dal mepossibilità di sottoscrivere e, senza indugio, ne cura diatore, il quale, fermo quanto previil deposito presso la segreteria dell'organismo. Nel sto dall'articolo 8-bis, certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o verbale il mediatore dà atto della presenza di coloro che hanno partecipato agli incontri e delle parti che, la loro impossibilità di sottoscrivere e, pur regolarmente invitate, sono rimaste assenti. senza indugio, ne cura il deposito presso la segreteria dell'organismo. Nel verbale il mediatore dà atto della presenza di coloro che hanno partecipato agli incontri e delle parti che, pur regolarmente invitate, sono rimaste assenti. 4-bis. Quando la mediazione si conclude senza la conciliazione la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza di cui all'articolo 8, comma 2, decorrente dal deposito del verbale conclusivo della mediazione presso la segreteria dell'organismo. 5. Il verbale contenente l'eventuale accordo di con-5. Salvo quanto previsto dall'articolo 8-bis, il verbale in formato analogico ciliazione è redatto in formato digitale o, se in formato analogico, in tanti originali quante sono le e l'eventuale accordo a esso allegato parti che partecipano alla mediazione, oltre ad un sono redatti in tanti originali quante originale per il deposito presso l'organismo. sono le parti che partecipano alla mediazione, oltre a un originale per il deposito presso l'organismo. 6. Del verbale contenente l'eventuale accordo de-6. Del verbale contenente l'eventuale positato presso la segreteria dell'organismo è rilaaccordo depositato e dell'eventuale sciata copia alle parti che lo richiedono. È fatto obaccordo ad esso allegato depositati presso la segreteria dell'organismo è ribligo all'organismo di conservare copia degli atti dei procedimenti trattati per almeno un triennio lasciata copia alle parti che lo richiedalla data della loro conclusione. dono. È fatto obbligo all'organismo di conservare copia degli atti dei procedimenti trattati per almeno un triennio dalla data della loro conclusione. 7. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione dell'accordo di conciliazione deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L'accordo rag-**NESSUNA MODIFICA** giunto, anche a seguito della proposta del mediatore, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adem-



pimento.

# Art. 11-bis (Accordo di conciliazione sottoscritto dalle amministrazioni pubbliche)

# 1. Ai rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che sottoscrivono un accordo di conciliazione si applica l'articolo 1, comma 01.bis della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

#### Art. 12 Efficacia esecutiva ed esecuzione

1. Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite dagli avvocati, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati, anche con le modalità di cui all'articolo 8-bis, costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. L'accordo di cui al periodo precedente deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, del codice di procedura civile.

1-bis. In tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico. Nelle controversie transfrontaliere di cui all'articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, il verbale è omologato dal presidente del tribunale nel cui circondario l'accordo deve avere esecuzione.

# Art. 11-bis (Accordo di conciliazione sottoscritto dalle amministrazioni pubbliche)

1. Ai rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che sottoscrivono un accordo di conciliazione si applica l'articolo 1, comma 01.bis 1.1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

# Art. 12 Efficacia esecutiva ed esecuzione

1. Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite dagli avvocati, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati, anche con le modalità di cui all'articolo 8-bis, costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. L'accordo di cui al <del>periodo precedente</del> presente comma deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, del codice di procedura civile. L'avvocato certifica la conformità all'originale della copia dell'accordo trasmessa con modalità telematiche all'ufficiale giudiziario, ai sensi degli articoli 196-decies e 196-undecies del regio decreto 18 dicembre 1941, n.1368 recante disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie.

1-bis. Quando le parti aderenti alla mediazione non sono tutte assistite dagli avvocati l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale del luogo dove ha sede l'organismo di mediazione avanti al quale l'accordo è stato raggiunto, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico.



	1-ter. Nelle controversie transfronta- liere di cui all'articolo 2 della diret- tiva 2008/52/CE del Parlamento eu- ropeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, in conformità al comma 1-bis.
<b>2.</b> Con l'omologazione l'accordo costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.	NESSUNA MODIFICA
Art. 12-bis (Conseguenze processuali della man-	Art. 12-bis (Conseguenze processuali
cata partecipazione al procedimento di media-	della mancata partecipazione al pro-
zione)	cedimento di mediazione)
1. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro del procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile.	NESSUNA MODIFICA
2. Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.	NESSUNA MODIFICA
3. Nei casi di cui al comma 2, con il provvedimento che definisce il giudizio, il giudice, se richiesto, può altresì condannare la parte soccombente che non ha partecipato alla mediazione al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione.	3. Nei casi di cui al comma 2, con il provvedimento che definisce il giudizio, il giudice, se richiesto, può altresì condannare la parte soccombente che non ha partecipato alla al primo incontro di mediazione al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione.
4. Quando provvede ai sensi del comma 2, il giudice trasmette copia del provvedimento adottato nei confronti di una delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al pubblico ministero presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti, e copia del provvedimento adottato nei confronti di uno dei soggetti vigilati all'autorità di vigilanza competente.	NESSUNA MODIFICA
Art. 13 Spese processuali in caso di rifiuto della	Art. 13 Spese processuali in caso di
proposta di conciliazione	rifiuto della proposta di concilia- zione



ecreto legislativo 28/2010 – aggiorna	ito con n correttivo u.igs. 21
1. Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilità degli articoli 92 e 96, commi primo, secondo e terzo, del codice di procedura civile. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì alle spese per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4	NESSUNA MODIFICA
2. Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4. Il giudice deve indicare esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle spese di cui al periodo precedente.	NESSUNA MODIFICA
<b>3.</b> Salvo diverso accordo, le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano ai procedimenti davanti agli arbitri.	NESSUNA MODIFICA
Art. 14 Obblighi del mediatore	Art. 14 Obblighi del mediatore
1. Al mediatore e ai suoi ausiliari è fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, fatta eccezione per quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio; è fatto loro divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.	NESSUNA MODIFICA
2. Al mediatore è fatto, altresì, obbligo di: a) sotto- scrivere, per ciascun affare per il quale è designato, una dichiarazione di indipendenza e di imparzialità secondo le formule previste dal regolamento di pro- cedura applicabile, nonché gli ulteriori impegni eventualmente previsti dal medesimo regolamento; b) comunicare immediatamente al responsabile dell'organismo e alle parti tutte le circostanze, emerse durante la procedura, idonee ad incidere sulla sua indipendenza e imparzialità; c) formulare le proposte di conciliazione nel rispetto del limite dell'ordine pubblico e delle norme imperative; d)	NESSUNA MODIFICA



eci eto legislativo 20/2010 – aggiorna	tto con ii correttivo u.igs. 21
corrispondere immediatamente a ogni richiesta organizzativa del responsabile dell'organismo.	
3. Su istanza di parte, il responsabile dell'organismo provvede alla eventuale sostituzione del mediatore. Il regolamento individua la diversa competenza a decidere sull'istanza, quando la mediazione è svolta dal responsabile dell'organismo.	NESSUNA MODIFICA
Art. 15 Mediazione nell'azione di classe	Art. 15 Mediazione nell'azione di
	classe
1. Quando è esercitata l'azione di classe prevista dall'articolo 840-bis del codice di procedura civile, la conciliazione, intervenuta dopo la scadenza del termine per l'adesione, ha effetto anche nei confronti degli aderenti che vi abbiano espressamente consentito	NESSUNA MODIFICA
Art. 15-bis (Istituzione del patrocinio e ambito di applicabilità)	Art. 15-bis (Istituzione del patrocinio e ambito di applicabilità)
1. È assicurato, alle condizioni stabilite nel presente capo, il patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente per l'assistenza dell'avvocato nel procedimento di mediazione nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, se è raggiunto l'accordo di conciliazione	1. È assicurato, alle condizioni stabilite nel presente capo al cittadino italiano non abbiente, il patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente per l'assistenza dell'avvocato nel procedimento di mediazione nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, se è raggiunto l'accordo di conciliazione. Il patrocinio a spese dello Stato è altresì assicurato allo straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del procedimento di mediazione, all'apolide e ad enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica.
Art. 15-ter (Condizioni reddituali per l'ammissione)	Art. 15-ter (Condizioni reddituali per l'ammissione)
1. Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore all'importo indicato dagli articoli 76 e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115	NESSUNA MODIFICA
Aut 15 guatau (Istanga yan Hammissiana antisi	Art. 15-quater (Istanza per l'ammis-
Art. 15-quater (Istanza per l'ammissione anticipata)	sione anticipata)



ecreto legislativo 28/2010 – aggiorna	ato con 11 correttivo a.1gs. 21
1. L'interessato che si trova nelle condizioni indicate nell'articolo 15-ter può chiedere di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato al fine di proporre domanda di mediazione o di partecipare al relativo procedimento, nei casi di cui all'articolo 5, comma 1.	NESSUNA MODIFICA
2. L'istanza per l'ammissione, a pena di inammissibilità, è redatta e sottoscritta in conformità agli articoli 78, comma 2, e 79, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, e contiene le enunciazioni in fatto e in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere.	NESSUNA MODIFICA
3. Per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stato non appartenente all'Unione europea o l'apolide, a pena di inammissibilità, correda l'istanza per l'ammissione con una certificazione dell'autorità consolare competente che attesta la veridicità di quanto in essa indicato. In caso di impossibilità di presentare tale certificazione, l'istanza è corredata da una dichiarazione sostitutiva di certificazione, redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.	NESSUNA MODIFICA
Art. 15-quinquies (Organo competente a rice-	Art. 15-quinquies (Organo compe-
vere l'istanza per l'ammissione anticipata e no-	tente a ricevere l'istanza per l'am-
mina dell'avvocato)	missione anticipata e nomina dell'av-
	vocato)
1. L'istanza per l'ammissione anticipata è presentata, o personalmente o a mezzo raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, dall'interessato o dall'avvocato che ne ha autenticato la firma, al consiglio dell'ordine degli avvocati del luogo dove ha sede l'organismo di mediazione competente individuato in conformità all'articolo 4, comma 1.	NESSUNA MODIFICA
	1-bis. L'interessato, se il consiglio dell'ordine degli avvocati compe- tente a provvedere in via anticipata lo richiede, è tenuto, a pena di inam- missibilità dell'istanza, a produrre la
	documentazione necessaria ad accer- tare la veridicità di quanto in essa in- dicato.



eci eto legislativo 20/2010 – aggioi lia	ito con n correttivo u.igs. 21
	2-bis. Copia dell'atto con il quale il consiglio dell'ordine accoglie l'i-
	stanza di ammissione anticipata è
	trasmessa all'ufficio finanziario com-
	petente per le verifiche previste
	dall'articolo 127 del decreto del Pre-
	sidente della Repubblica n. 115 del 2002.
3. Chi è ammesso al patrocinio può nominare un	3. Chi è ammesso al patrocinio può no-
avvocato scelto tra gli iscritti negli elenchi degli av-	minare un avvocato scelto tra gli iscritti
vocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti	negli elenchi degli avvocati per il patro-
presso i consigli dell'ordine del luogo dove ha sede	cinio a spese dello Stato, istituiti presso
l'organismo di mediazione competente individuato	i consigli dell'ordine del luogo dove ha
in conformità all'articolo 4, comma 1.	sede l'organismo di mediazione compe-
,	tente individuato in conformità all'arti-
	colo 4, comma 1.
	3-bis. Quando l'avvocato nominato
	dall'interessato è iscritto in un elenco
	di un distretto di corte d'appello di-
	verso da quello in cui ha sede l'orga-
	nismo di mediazione competente ai
	sensi dell'articolo 4, comma 1, non
	sono dovute le spese e le indennità di
	trasferta previste dai parametri fo-
1	-
	rensi.
Art. 15-sexies (Ricorso avverso il rigetto dell'i-	Art. 15-sexies (Ricorso avverso il ri-
Art. 15-sexies (Ricorso avverso il rigetto dell'i- stanza per l'ammissione anticipata)	Art. 15-sexies (Ricorso avverso il rigetto dell'istanza per l'ammissione
stanza per l'ammissione anticipata)	Art. 15-sexies (Ricorso avverso il ri-
stanza per l'ammissione anticipata)  1. Contro il rigetto dell'istanza per l'ammissione an-	Art. 15-sexies (Ricorso avverso il rigetto dell'istanza per l'ammissione
<ul> <li>stanza per l'ammissione anticipata)</li> <li>1. Contro il rigetto dell'istanza per l'ammissione anticipata, l'interessato può proporre ricorso, entro</li> </ul>	Art. 15-sexies (Ricorso avverso il rigetto dell'istanza per l'ammissione
stanza per l'ammissione anticipata)  1. Contro il rigetto dell'istanza per l'ammissione anticipata, l'interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla comunicazione, avanti al presi-	Art. 15-sexies (Ricorso avverso il rigetto dell'istanza per l'ammissione anticipata)
stanza per l'ammissione anticipata)  1. Contro il rigetto dell'istanza per l'ammissione anticipata, l'interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla comunicazione, avanti al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede il con-	Art. 15-sexies (Ricorso avverso il rigetto dell'istanza per l'ammissione
1. Contro il rigetto dell'istanza per l'ammissione anticipata, l'interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla comunicazione, avanti al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede il consiglio dell'ordine che ha adottato il provvedimento.	Art. 15-sexies (Ricorso avverso il rigetto dell'istanza per l'ammissione anticipata)
stanza per l'ammissione anticipata)  1. Contro il rigetto dell'istanza per l'ammissione anticipata, l'interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla comunicazione, avanti al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede il consiglio dell'ordine che ha adottato il provvedimento. Si applica l'articolo 99, commi 2, 3 e 4, del decreto	Art. 15-sexies (Ricorso avverso il rigetto dell'istanza per l'ammissione anticipata)
1. Contro il rigetto dell'istanza per l'ammissione anticipata, l'interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla comunicazione, avanti al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede il consiglio dell'ordine che ha adottato il provvedimento. Si applica l'articolo 99, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.	Art. 15-sexies (Ricorso avverso il rigetto dell'istanza per l'ammissione anticipata)  NESSUNA MODIFICA
1. Contro il rigetto dell'istanza per l'ammissione anticipata, l'interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla comunicazione, avanti al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede il consiglio dell'ordine che ha adottato il provvedimento. Si applica l'articolo 99, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.  Art. 15-septies (Effetti dell'ammissione antici-	Art. 15-sexies (Ricorso avverso il rigetto dell'istanza per l'ammissione anticipata)  NESSUNA MODIFICA  Art. 15-septies (Effetti dell'ammis-
1. Contro il rigetto dell'istanza per l'ammissione anticipata, l'interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla comunicazione, avanti al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede il consiglio dell'ordine che ha adottato il provvedimento. Si applica l'articolo 99, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.  Art. 15-septies (Effetti dell'ammissione anticipata e sua conferma)	Art. 15-sexies (Ricorso avverso il rigetto dell'istanza per l'ammissione anticipata)  NESSUNA MODIFICA  Art. 15-septies (Effetti dell'ammissione anticipata e sua conferma)
1. Contro il rigetto dell'istanza per l'ammissione anticipata, l'interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla comunicazione, avanti al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede il consiglio dell'ordine che ha adottato il provvedimento. Si applica l'articolo 99, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.  Art. 15-septies (Effetti dell'ammissione anticipata e sua conferma)  1. L'ammissione anticipata al patrocinio è valida	Art. 15-sexies (Ricorso avverso il rigetto dell'istanza per l'ammissione anticipata)  NESSUNA MODIFICA  Art. 15-septies (Effetti dell'ammis-
1. Contro il rigetto dell'istanza per l'ammissione anticipata, l'interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla comunicazione, avanti al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede il consiglio dell'ordine che ha adottato il provvedimento. Si applica l'articolo 99, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.  Art. 15-septies (Effetti dell'ammissione anticipata e sua conferma)  1. L'ammissione anticipata al patrocinio è valida per l'intero procedimento di mediazione.	Art. 15-sexies (Ricorso avverso il rigetto dell'istanza per l'ammissione anticipata)  NESSUNA MODIFICA  Art. 15-septies (Effetti dell'ammissione anticipata e sua conferma)
1. Contro il rigetto dell'istanza per l'ammissione anticipata, l'interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla comunicazione, avanti al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede il consiglio dell'ordine che ha adottato il provvedimento. Si applica l'articolo 99, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.  Art. 15-septies (Effetti dell'ammissione anticipata e sua conferma)  1. L'ammissione anticipata al patrocinio è valida per l'intero procedimento di mediazione.  2. Le indennità di cui all'articolo 17, commi 3 e 4,	Art. 15-sexies (Ricorso avverso il rigetto dell'istanza per l'ammissione anticipata)  NESSUNA MODIFICA  Art. 15-septies (Effetti dell'ammissione anticipata e sua conferma)  NESSUNA MODIFICA
1. Contro il rigetto dell'istanza per l'ammissione anticipata, l'interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla comunicazione, avanti al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede il consiglio dell'ordine che ha adottato il provvedimento. Si applica l'articolo 99, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.  Art. 15-septies (Effetti dell'ammissione anticipata e sua conferma)  1. L'ammissione anticipata al patrocinio è valida per l'intero procedimento di mediazione.  2. Le indennità di cui all'articolo 17, commi 3 e 4, non sono dovute dalla parte ammessa in via antici-	Art. 15-sexies (Ricorso avverso il rigetto dell'istanza per l'ammissione anticipata)  NESSUNA MODIFICA  Art. 15-septies (Effetti dell'ammissione anticipata e sua conferma)
1. Contro il rigetto dell'istanza per l'ammissione anticipata, l'interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla comunicazione, avanti al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede il consiglio dell'ordine che ha adottato il provvedimento. Si applica l'articolo 99, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.  Art. 15-septies (Effetti dell'ammissione anticipata e sua conferma)  1. L'ammissione anticipata al patrocinio è valida per l'intero procedimento di mediazione.  2. Le indennità di cui all'articolo 17, commi 3 e 4, non sono dovute dalla parte ammessa in via anticipata al patrocinio.	Art. 15-sexies (Ricorso avverso il rigetto dell'istanza per l'ammissione anticipata)  NESSUNA MODIFICA  Art. 15-septies (Effetti dell'ammissione anticipata e sua conferma)  NESSUNA MODIFICA
<ol> <li>Stanza per l'ammissione anticipata)</li> <li>Contro il rigetto dell'istanza per l'ammissione anticipata, l'interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla comunicazione, avanti al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede il consiglio dell'ordine che ha adottato il provvedimento. Si applica l'articolo 99, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.</li> <li>Art. 15-septies (Effetti dell'ammissione anticipata e sua conferma)</li> <li>L'ammissione anticipata al patrocinio è valida per l'intero procedimento di mediazione.</li> <li>Le indennità di cui all'articolo 17, commi 3 e 4, non sono dovute dalla parte ammessa in via anticipata al patrocinio.</li> <li>Quando è raggiunto l'accordo di conciliazione,</li> </ol>	Art. 15-sexies (Ricorso avverso il rigetto dell'istanza per l'ammissione anticipata)  NESSUNA MODIFICA  Art. 15-septies (Effetti dell'ammissione anticipata e sua conferma)  NESSUNA MODIFICA
1. Contro il rigetto dell'istanza per l'ammissione anticipata, l'interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla comunicazione, avanti al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede il consiglio dell'ordine che ha adottato il provvedimento. Si applica l'articolo 99, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.  Art. 15-septies (Effetti dell'ammissione anticipata e sua conferma)  1. L'ammissione anticipata al patrocinio è valida per l'intero procedimento di mediazione.  2. Le indennità di cui all'articolo 17, commi 3 e 4, non sono dovute dalla parte ammessa in via anticipata al patrocinio.  3. Quando è raggiunto l'accordo di conciliazione, l'ammissione è confermata, su istanza dell'avvo-	Art. 15-sexies (Ricorso avverso il rigetto dell'istanza per l'ammissione anticipata)  NESSUNA MODIFICA  Art. 15-septies (Effetti dell'ammissione anticipata e sua conferma)  NESSUNA MODIFICA  NESSUNA MODIFICA
1. Contro il rigetto dell'istanza per l'ammissione anticipata, l'interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla comunicazione, avanti al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede il consiglio dell'ordine che ha adottato il provvedimento. Si applica l'articolo 99, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.  Art. 15-septies (Effetti dell'ammissione anticipata e sua conferma)  1. L'ammissione anticipata al patrocinio è valida per l'intero procedimento di mediazione.  2. Le indennità di cui all'articolo 17, commi 3 e 4, non sono dovute dalla parte ammessa in via anticipata al patrocinio.  3. Quando è raggiunto l'accordo di conciliazione, l'ammissione è confermata, su istanza dell'avvocato, dal consiglio dell'ordine che ha deliberato	Art. 15-sexies (Ricorso avverso il rigetto dell'istanza per l'ammissione anticipata)  NESSUNA MODIFICA  Art. 15-septies (Effetti dell'ammissione anticipata e sua conferma)  NESSUNA MODIFICA
1. Contro il rigetto dell'istanza per l'ammissione anticipata, l'interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla comunicazione, avanti al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede il consiglio dell'ordine che ha adottato il provvedimento. Si applica l'articolo 99, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.  Art. 15-septies (Effetti dell'ammissione anticipata e sua conferma)  1. L'ammissione anticipata al patrocinio è valida per l'intero procedimento di mediazione.  2. Le indennità di cui all'articolo 17, commi 3 e 4, non sono dovute dalla parte ammessa in via anticipata al patrocinio.  3. Quando è raggiunto l'accordo di conciliazione, l'ammissione è confermata, su istanza dell'avvocato, dal consiglio dell'ordine che ha deliberato l'ammissione anticipata, mediante apposizione del	Art. 15-sexies (Ricorso avverso il rigetto dell'istanza per l'ammissione anticipata)  NESSUNA MODIFICA  Art. 15-septies (Effetti dell'ammissione anticipata e sua conferma)  NESSUNA MODIFICA  NESSUNA MODIFICA
1. Contro il rigetto dell'istanza per l'ammissione anticipata, l'interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla comunicazione, avanti al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede il consiglio dell'ordine che ha adottato il provvedimento. Si applica l'articolo 99, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.  Art. 15-septies (Effetti dell'ammissione anticipata e sua conferma)  1. L'ammissione anticipata al patrocinio è valida per l'intero procedimento di mediazione.  2. Le indennità di cui all'articolo 17, commi 3 e 4, non sono dovute dalla parte ammessa in via anticipata al patrocinio.  3. Quando è raggiunto l'accordo di conciliazione, l'ammissione è confermata, su istanza dell'avvocato, dal consiglio dell'ordine che ha deliberato l'ammissione anticipata, mediante apposizione del visto di congruità sulla parcella.	Art. 15-sexies (Ricorso avverso il rigetto dell'istanza per l'ammissione anticipata)  NESSUNA MODIFICA  Art. 15-septies (Effetti dell'ammissione anticipata e sua conferma)  NESSUNA MODIFICA  NESSUNA MODIFICA
1. Contro il rigetto dell'istanza per l'ammissione anticipata, l'interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla comunicazione, avanti al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede il consiglio dell'ordine che ha adottato il provvedimento. Si applica l'articolo 99, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.  Art. 15-septies (Effetti dell'ammissione anticipata e sua conferma)  1. L'ammissione anticipata al patrocinio è valida per l'intero procedimento di mediazione.  2. Le indennità di cui all'articolo 17, commi 3 e 4, non sono dovute dalla parte ammessa in via anticipata al patrocinio.  3. Quando è raggiunto l'accordo di conciliazione, l'ammissione è confermata, su istanza dell'avvocato, dal consiglio dell'ordine che ha deliberato l'ammissione anticipata, mediante apposizione del	Art. 15-sexies (Ricorso avverso il rigetto dell'istanza per l'ammissione anticipata)  NESSUNA MODIFICA  Art. 15-septies (Effetti dell'ammissione anticipata e sua conferma)  NESSUNA MODIFICA  NESSUNA MODIFICA  NESSUNA MODIFICA



cereto registativo 20/2010 aggiorna	
dall'accordo di conciliazione. Il consiglio dell'or-	dall'avvocato ed è corredata dall'ac-
dine, verificata la completezza della documenta-	cordo di conciliazione. Il consiglio
zione e la congruità del compenso in base al valore	dell'ordine, verificata la completezza
dell'accordo indicato ai sensi dell'articolo 11,	della documentazione e la congruità del
comma 3, conferma l'ammissione e trasmette copia	compenso in base al valore dell'accordo
	<u> </u>
della parcella vistata all'ufficio competente del Mi-	indicato ai sensi dell'articolo 11,
nistero della giustizia perché proceda alle verifiche	comma 3, conferma l'ammissione e tra-
ritenute necessarie e all'organismo di mediazione.	smette copia della parcella vistata
	all'ufficio competente del Ministero
	della giustizia perché proceda alle veri-
	fiche ritenute necessarie e all'organi-
	smo di mediazione. L'interessato se il
	Ministero lo richiede, è tenuto, a
	pena di inammissibilità dell'istanza,
	a produrre la documentazione neces-
	saria ad accertare la veridicità di
	quanto in essa indicato.
5. L'avvocato non può chiedere né percepire dal	quareo in essu mercuto.
proprio assistito compensi o rimborsi a qualunque	
titolo, diversi da quelli previsti dal presente capo.	NESSUNA MODIFICA
Ogni patto contrario è nullo e si applica l'articolo	TESSOTAL WORLD
85, comma 3, del decreto del Presidente della Re-	
pubblica n. 115 del 2002.	
Art. 15-octies (Determinazione, liquidazione e	Art. 15-octies (Determinazione, li-
pagamento dell'onorario e delle spese dell'avvo-	quidazione e pagamento dell'onora-
pagamento den onorario è dene spese den avvo-	quiuazione e pagamento uen onora-
agta)	rio o della spesa dell'avvocata)
cato)	rio e delle spese dell'avvocato)
1. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato	rio e delle spese dell'avvocato)
1. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle fi-	rio e delle spese dell'avvocato)
1. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato	rio e delle spese dell'avvocato)
1. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle fi-	rio e delle spese dell'avvocato)
1. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della legge 26 novem-	rio e delle spese dell'avvocato)
1. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della legge 26 novembre 2021, n. 206, sono stabiliti gli importi spettanti	rio e delle spese dell'avvocato)
1. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della legge 26 novembre 2021, n. 206, sono stabiliti gli importi spettanti all'avvocato della parte ammessa al patrocinio a	rio e delle spese dell'avvocato)
1. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della legge 26 novembre 2021, n. 206, sono stabiliti gli importi spettanti all'avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato a titolo di onorario e spese. Con il	rio e delle spese dell'avvocato)  NESSUNA MODIFICA
1. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della legge 26 novembre 2021, n. 206, sono stabiliti gli importi spettanti all'avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato a titolo di onorario e spese. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di li-	
1. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della legge 26 novembre 2021, n. 206, sono stabiliti gli importi spettanti all'avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato a titolo di onorario e spese. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di liquidazione e di pagamento, anche mediante ricono-	
1. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della legge 26 novembre 2021, n. 206, sono stabiliti gli importi spettanti all'avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato a titolo di onorario e spese. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di liquidazione e di pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta o di compensazione,	
1. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della legge 26 novembre 2021, n. 206, sono stabiliti gli importi spettanti all'avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato a titolo di onorario e spese. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di liquidazione e di pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta o di compensazione,	
1. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della legge 26 novembre 2021, n. 206, sono stabiliti gli importi spettanti all'avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato a titolo di onorario e spese. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di liquidazione e di pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta o di compensazione, delle somme determinate ai sensi del presente arti-	
1. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della legge 26 novembre 2021, n. 206, sono stabiliti gli importi spettanti all'avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato a titolo di onorario e spese. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di liquidazione e di pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta o di compensazione, delle somme determinate ai sensi del presente articolo, nonché le modalità e i contenuti della relativa	
1. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della legge 26 novembre 2021, n. 206, sono stabiliti gli importi spettanti all'avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato a titolo di onorario e spese. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di liquidazione e di pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta o di compensazione, delle somme determinate ai sensi del presente articolo, nonché le modalità e i contenuti della relativa richiesta e i controlli applicabili, anche di autenti-	
1. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della legge 26 novembre 2021, n. 206, sono stabiliti gli importi spettanti all'avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato a titolo di onorario e spese. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di liquidazione e di pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta o di compensazione, delle somme determinate ai sensi del presente articolo, nonché le modalità e i contenuti della relativa richiesta e i controlli applicabili, anche di autenticità	NESSUNA MODIFICA
1. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della legge 26 novembre 2021, n. 206, sono stabiliti gli importi spettanti all'avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato a titolo di onorario e spese. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di liquidazione e di pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta o di compensazione, delle somme determinate ai sensi del presente articolo, nonché le modalità e i contenuti della relativa richiesta e i controlli applicabili, anche di autenticità  Art. 15-novies (Revoca del provvedimento di	NESSUNA MODIFICA  Art. 15-novies (Revoca del provvedi-
1. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della legge 26 novembre 2021, n. 206, sono stabiliti gli importi spettanti all'avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato a titolo di onorario e spese. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di liquidazione e di pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta o di compensazione, delle somme determinate ai sensi del presente articolo, nonché le modalità e i contenuti della relativa richiesta e i controlli applicabili, anche di autenticità	NESSUNA MODIFICA  Art. 15-novies (Revoca del provvedimento di ammissione e ricorso av-
1. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della legge 26 novembre 2021, n. 206, sono stabiliti gli importi spettanti all'avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato a titolo di onorario e spese. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di liquidazione e di pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta o di compensazione, delle somme determinate ai sensi del presente articolo, nonché le modalità e i contenuti della relativa richiesta e i controlli applicabili, anche di autenticità  Art. 15-novies (Revoca del provvedimento di ammissione e ricorso avverso il relativo decreto)	NESSUNA MODIFICA  Art. 15-novies (Revoca del provvedi-
1. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della legge 26 novembre 2021, n. 206, sono stabiliti gli importi spettanti all'avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato a titolo di onorario e spese. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di liquidazione e di pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta o di compensazione, delle somme determinate ai sensi del presente articolo, nonché le modalità e i contenuti della relativa richiesta e i controlli applicabili, anche di autenticità  Art. 15-novies (Revoca del provvedimento di	NESSUNA MODIFICA  Art. 15-novies (Revoca del provvedimento di ammissione e ricorso av-
1. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della legge 26 novembre 2021, n. 206, sono stabiliti gli importi spettanti all'avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato a titolo di onorario e spese. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di liquidazione e di pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta o di compensazione, delle somme determinate ai sensi del presente articolo, nonché le modalità e i contenuti della relativa richiesta e i controlli applicabili, anche di autenticità  Art. 15-novies (Revoca del provvedimento di ammissione e ricorso avverso il relativo decreto)	NESSUNA MODIFICA  Art. 15-novies (Revoca del provvedimento di ammissione e ricorso av-
1. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della legge 26 novembre 2021, n. 206, sono stabiliti gli importi spettanti all'avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato a titolo di onorario e spese. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di liquidazione e di pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta o di compensazione, delle somme determinate ai sensi del presente articolo, nonché le modalità e i contenuti della relativa richiesta e i controlli applicabili, anche di autenticità  Art. 15-novies (Revoca del provvedimento di ammissione e ricorso avverso il relativo decreto)  1. L'insussistenza dei presupposti per l'ammissione di cui all'articolo 15-ter, da chiunque accertata, an-	NESSUNA MODIFICA  Art. 15-novies (Revoca del provvedimento di ammissione e ricorso avverso il relativo decreto)
1. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della legge 26 novembre 2021, n. 206, sono stabiliti gli importi spettanti all'avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato a titolo di onorario e spese. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di liquidazione e di pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta o di compensazione, delle somme determinate ai sensi del presente articolo, nonché le modalità e i contenuti della relativa richiesta e i controlli applicabili, anche di autenticità  Art. 15-novies (Revoca del provvedimento di ammissione e ricorso avverso il relativo decreto)  1. L'insussistenza dei presupposti per l'ammissione di cui all'articolo 15-ter, da chiunque accertata, anche a seguito dei controlli di cui all'articolo 15-de-	NESSUNA MODIFICA  Art. 15-novies (Revoca del provvedimento di ammissione e ricorso av-
1. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della legge 26 novembre 2021, n. 206, sono stabiliti gli importi spettanti all'avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato a titolo di onorario e spese. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di liquidazione e di pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta o di compensazione, delle somme determinate ai sensi del presente articolo, nonché le modalità e i contenuti della relativa richiesta e i controlli applicabili, anche di autenticità  Art. 15-novies (Revoca del provvedimento di ammissione e ricorso avverso il relativo decreto)  1. L'insussistenza dei presupposti per l'ammissione di cui all'articolo 15-ter, da chiunque accertata, anche a seguito dei controlli di cui all'articolo 15-decies, comma 2, è comunicata al consiglio dell'or-	NESSUNA MODIFICA  Art. 15-novies (Revoca del provvedimento di ammissione e ricorso avverso il relativo decreto)
1. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della legge 26 novembre 2021, n. 206, sono stabiliti gli importi spettanti all'avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato a titolo di onorario e spese. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di liquidazione e di pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta o di compensazione, delle somme determinate ai sensi del presente articolo, nonché le modalità e i contenuti della relativa richiesta e i controlli applicabili, anche di autenticità  Art. 15-novies (Revoca del provvedimento di ammissione e ricorso avverso il relativo decreto)  1. L'insussistenza dei presupposti per l'ammissione di cui all'articolo 15-ter, da chiunque accertata, anche a seguito dei controlli di cui all'articolo 15-decies, comma 2, è comunicata al consiglio dell'ordine che ha deliberato l'ammissione.	NESSUNA MODIFICA  Art. 15-novies (Revoca del provvedimento di ammissione e ricorso avverso il relativo decreto)
1. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della legge 26 novembre 2021, n. 206, sono stabiliti gli importi spettanti all'avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato a titolo di onorario e spese. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di liquidazione e di pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta o di compensazione, delle somme determinate ai sensi del presente articolo, nonché le modalità e i contenuti della relativa richiesta e i controlli applicabili, anche di autenticità  Art. 15-novies (Revoca del provvedimento di ammissione e ricorso avverso il relativo decreto)  1. L'insussistenza dei presupposti per l'ammissione di cui all'articolo 15-ter, da chiunque accertata, anche a seguito dei controlli di cui all'articolo 15-decies, comma 2, è comunicata al consiglio dell'or-	NESSUNA MODIFICA  Art. 15-novies (Revoca del provvedimento di ammissione e ricorso avverso il relativo decreto)



ecreto legislativo 28/2010 – aggiorna	ito con il correttivo d.lgs. 21
sono immediatamente comunicate dalla parte am-	
messa o dal suo avvocato al consiglio dell'ordine	
che ha deliberato l'ammissione in via anticipata.	
3. Ricevute le comunicazioni previste dai commi 1	
e 2, il consiglio dell'ordine, effettuate le verifiche	
ritenute necessarie, revoca l'ammissione e ne dà co-	NESSUNA MODIFICA
municazione all'interessato, all'avvocato e all'orga-	TIESSELVIL NIODII TELI
nismo di mediazione	
4. Contro il provvedimento di revoca l'interessato	
può proporre ricorso, entro venti giorni dalla comu-	
nicazione, avanti al presidente del tribunale del	
	NESSUNA MODIFICA
luogo in cui ha sede il consiglio dell'ordine che lo	NESSUNA MODIFICA
ha adottato. Si applica l'articolo 99, commi 2, 3 e 4,	
del decreto del Presidente della Repubblica n. 115	
del 2002.	
Art. 15-decies (Sanzioni e controlli da parte	Art. 15-decies (Sanzioni e controlli
della Guardia di finanza)	da parte della Guardia di finanza)
1. Chiunque, al fine di ottenere o mantenere l'am-	
missione al patrocinio a spese dello Stato, formula	
l'istanza per l'ammissione corredata dalla dichiara-	
zione sostitutiva di certificazione, attestante falsa-	NESSUNA MODIFICA
mente la sussistenza delle condizioni di reddito pre-	NESSUNA MODIFICA
viste, è punito ai sensi dell'articolo 125, comma 1,	
del decreto del Presidente della Repubblica n. 115	
del 2002.	
2. Si applica l'articolo 88 del decreto del Presidente	NEGGINIA MODIEICA
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.	NESSUNA MODIFICA
Art. 15-undecies (Disposizioni finanziarie)	Art. 15-undecies (Disposizioni finan-
	ziarie)
1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposi-	
zioni di cui al presente capo, valutato in 2.082.780	
annui euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede	
mediante corrispondente riduzione del Fondo per	NESSUNA MODIFICA
l'attuazione della delega per l'efficienza del pro-	
cesso civile di cui all'articolo 1, comma 39, della	
legge 26 novembre 2021, n. 206.	
	Art. 16 Organismi di mediazione e
Art. 16 Organismi di mediazione e registro.	Art. 16 Organismi di mediazione e
Art. 16 Organismi di mediazione e registro. Elenco dei formatori	Art. 16 Organismi di mediazione e registro. Elenco dei formatori
Art. 16 Organismi di mediazione e registro. Elenco dei formatori  1. Gli enti pubblici o privati, che diano garanzie di	
Art. 16 Organismi di mediazione e registro. Elenco dei formatori  1. Gli enti pubblici o privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza, sono abilitati a costituire or-	registro. Elenco dei formatori
Art. 16 Organismi di mediazione e registro. Elenco dei formatori  1. Gli enti pubblici o privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza, sono abilitati a costituire organismi deputati, su istanza della parte interessata,	
Art. 16 Organismi di mediazione e registro.  Elenco dei formatori  1. Gli enti pubblici o privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza, sono abilitati a costituire organismi deputati, su istanza della parte interessata, a gestire il procedimento di mediazione nelle mate-	registro. Elenco dei formatori
Art. 16 Organismi di mediazione e registro.  Elenco dei formatori  1. Gli enti pubblici o privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza, sono abilitati a costituire organismi deputati, su istanza della parte interessata, a gestire il procedimento di mediazione nelle materie di cui all'articolo 2 del presente decreto. Gli or-	registro. Elenco dei formatori
Art. 16 Organismi di mediazione e registro. Elenco dei formatori  1. Gli enti pubblici o privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza, sono abilitati a costituire organismi deputati, su istanza della parte interessata, a gestire il procedimento di mediazione nelle materie di cui all'articolo 2 del presente decreto. Gli organismi devono essere iscritti nel registro.	registro. Elenco dei formatori
Art. 16 Organismi di mediazione e registro.  Elenco dei formatori  1. Gli enti pubblici o privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza, sono abilitati a costituire organismi deputati, su istanza della parte interessata, a gestire il procedimento di mediazione nelle materie di cui all'articolo 2 del presente decreto. Gli organismi devono essere iscritti nel registro.  1-bis. Ai fini dell'abilitazione di cui al comma 1 e	registro. Elenco dei formatori  NESSUNA MODIFICA
Art. 16 Organismi di mediazione e registro.  Elenco dei formatori  1. Gli enti pubblici o privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza, sono abilitati a costituire organismi deputati, su istanza della parte interessata, a gestire il procedimento di mediazione nelle materie di cui all'articolo 2 del presente decreto. Gli organismi devono essere iscritti nel registro.  1-bis. Ai fini dell'abilitazione di cui al comma 1 e del suo mantenimento, costituiscono requisiti di se-	registro. Elenco dei formatori
Art. 16 Organismi di mediazione e registro.  Elenco dei formatori  1. Gli enti pubblici o privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza, sono abilitati a costituire organismi deputati, su istanza della parte interessata, a gestire il procedimento di mediazione nelle materie di cui all'articolo 2 del presente decreto. Gli organismi devono essere iscritti nel registro.  1-bis. Ai fini dell'abilitazione di cui al comma 1 e del suo mantenimento, costituiscono requisiti di serietà:	registro. Elenco dei formatori  NESSUNA MODIFICA
Art. 16 Organismi di mediazione e registro.  Elenco dei formatori  1. Gli enti pubblici o privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza, sono abilitati a costituire organismi deputati, su istanza della parte interessata, a gestire il procedimento di mediazione nelle materie di cui all'articolo 2 del presente decreto. Gli organismi devono essere iscritti nel registro.  1-bis. Ai fini dell'abilitazione di cui al comma 1 e del suo mantenimento, costituiscono requisiti di se-	registro. Elenco dei formatori  NESSUNA MODIFICA



b) la previsione, nell'oggetto sociale o nello scopo associativo, dello svolgimento in via esclusiva di servizi di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie e di formazione nei medesimi ambiti;	b) la previsione per gli organismi costituiti da enti privati, nell'oggetto sociale o nello scopo associativo, dello svolgimento in via esclusiva di servizi di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie e delle controversie o di formazione nei medesimi ambiti;  b-bis) per gli organismi costituiti da enti pubblici, compresi gli ordini professionali, anche sotto forma di fondazioni o associazioni, la dichiarazione di compatibilità dell'attività istituzionale con lo svolgimento dei servizi di mediazione, conciliazione e risoluzione alternativa delle controversie o di formazione nei medesimi ambiti;
c) l'impegno dell'organismo a non prestare i servizi di mediazione, conciliazione e risoluzione alterna- tiva delle controversie quando ha un interesse nella lite.	NESSUNA MODIFICA
1-ter. Ai fini di cui al comma 1 costituiscono requisiti di efficienza dell'organismo l'adeguatezza dell'organizzazione, la capacità finanziaria, la qualità del servizio, la trasparenza organizzativa, amministrativa e contabile, nonché la qualificazione professionale del responsabile dell'organismo e quella dei mediatori.	NESSUNA MODIFICA
2. La formazione del registro e la sua revisione, l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, l'istituzione di separate sezioni del registro per la trattazione degli affari che richiedono specifiche competenze anche in materia di consumo e internazionali, nonché la determinazione delle indennità spettanti agli organismi sono disciplinati con appositi decreti del Ministro della giustizia, di concerto, relativamente alla materia del consumo, con il Ministro dello sviluppo economico. Fino all'adozione di tali decreti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei decreti del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222 e 23 luglio 2004, n. 223. A tali disposizioni si conformano, sino alla medesima data, gli organismi di composizione extragiudiziale previsti dall'articolo 141 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.	2. Il registro degli organismi e tutti gli elenchi sono tenuti e gestiti mediante piattaforma informatica del Ministero della giustizia.  La formazione del registro e la sua revisione, l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, l'istituzione di separate sezioni del registro per la trattazione degli affari che richiedono specifiche competenze anche in materia di consumo e internazionali, nonché la determinazione delle indennità spettanti agli organismi sono disciplinati con appositi decreti del Ministro della giustizia, di concerto, relativamente alla materia del consumo, con il Ministro dello sviluppo economico. Fino all'adozione di tali decreti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei decreti del Ministro della giustizia



23 luglio 2004, n. 222 e 23 luglio 2004,

n 222 A toli disposizioni si confo
n. 223. A tali disposizioni si confo
mano, sino alla medesima data, gli o
ganismi di composizione extragiud
ziale previsti dall'articolo 141 del co
dice del consumo, di cui al decreto l
gislativo 6 settembre 2005, n. 206,
successive modificazioni.
3. L'organismo, unitamente alla domanda di iscri-
zione nel registro, deposita presso il Ministero della
giustizia il proprio regolamento di procedura e il
codice etico, comunicando ogni successiva varia-
zione. Nel regolamento devono essere previste,
fermo quanto stabilito dal presente decreto, le pro-
cedure telematiche eventualmente utilizzate
dall'organismo, in modo da garantire la sicurezza  NESSUNA MODIFICA
delle comunicazioni e il rispetto della riservatezza
dei dati. Al regolamento devono essere allegate le
tabelle delle indennità spettanti agli organismi co-
stituiti da enti privati e dei relativi criteri di calcolo,
proposte per l'approvazione a norma dell'articolo
17. Ai fini dell'iscrizione nel registro il Ministero
della giustizia valuta l'idoneità del regolamento.
4. La vigilanza sul registro è esercitata dal Mini-
stero della giustizia e, con riferimento alla sezione
per la trattazione degli affari in materia di consumo NESSUNA MODIFICA
di cui al comma 2, anche dal Ministero dello svi-
luppo economico.
4-bis. Gli avvocati iscritti all'albo sono di diritto
mediatori. Gli avvocati iscritti ad organismi di me-
diazione devono essere adeguatamente formati in
materia di mediazione e mantenere la propria pre-
parazione con percorsi di aggiornamento teorico-
pratici a ciò finalizzati, nel rispetto di quanto previ-
sto dall'articolo 62 del codice deontologico forense.
Dall'attuazione della presente disposizione non de-
vono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
5. Presso il Ministero della giustizia è istituito, con
decreto ministeriale, l'elenco dei formatori per la
mediazione. Il decreto, in conformità all'articolo
16-bis, stabilisce i criteri per l'iscrizione, la sospen-
sione e la cancellazione degli iscritti, nonché per lo
svolgimento dell'attività di formazione, in modo da  NESSUNA MODIFICA
garantire elevati livelli di formazione dei mediatori.
Con lo stesso decreto, è stabilita la data a decorrere
dalla quale la partecipazione all'attività di forma-
zione di cui al presente comma costituisce per il
mediatore requisito di qualificazione professionale.
6. L'istituzione e la tenuta del registro e dell'elenco
dei formatori avvengono nell'ambito delle risorse



ecreto legisiativo 28/2010 – aggiorna	ito con n correttivo u.igs. 21
umane, finanziarie e strumentali già esistenti, e di- sponibili a legislazione vigente, presso il Ministero della giustizia e il Ministero dello sviluppo econo- mico, per la parte di rispettiva competenza, e, co- munque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilan- cio dello Stato.	
Art. 16-bis (Enti di formazione)	Art. 16-bis (Enti di formazione)
1. Sono abilitati a iscriversi nell'elenco degli enti di formazione in materia di mediazione gli enti pubblici o privati che danno garanzie di serietà ed efficienza, come definiti dall'articolo 16, commi 1-bis e 1-ter.	1. Sono abilitati a iscriversi nell'elenco degli enti di formazione in materia di mediazione gli enti pubblici o privati che danno garanzie di serietà ed efficienza, come definiti dall'articolo 16, commi 1- bis, lettera a) e 1-ter.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'ente di formazione è altresì tenuto a nominare un responsabile scientifico di chiara fama ed esperienza in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie, il quale assicura la qualità della formazione erogata dall'ente, la completezza, l'adeguatezza e l'aggiornamento del percorso formativo offerto e la competenza ed esperienza dei formatori, maturate anche all'estero. Il responsabile comunica periodicamente il programma formativo e i nominativi dei formatori scelti al Ministero della giustizia, secondo le previsioni del decreto di cui all'articolo 16, comma 2.	NESSUNA MODIFICA
<b>3.</b> Il decreto di cui all'articolo 16, comma 2, stabilisce altresì i requisiti di qualificazione dei mediatori e dei formatori necessari per l'iscrizione, e il mantenimento dell'iscrizione, nei rispettivi elenchi.	NESSUNA MODIFICA
Art. 17 (Risorse, regime tributario e indennità)	Art. 17 (Risorse, regime tributario e indennità)
1. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.	NESSUNA MODIFICA
2. Il verbale contenente l'accordo di conciliazione è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di centomila euro, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente.	2. Il verbale e l'accordo di concilia- zione sono esenti contenente al quale è allegato l'accordo di conciliazione è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di centomila euro, al- trimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente.
3. Ciascuna parte, al momento della presentazione della domanda di mediazione o al momento dell'adesione, corrisponde all'organismo, oltre alle spese documentate, un importo a titolo di indennità comprendente le spese di avvio e le spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro. Quando la	NESSUNA MODIFICA



mediazione si conclude senza l'accordo al primo in-	
contro, le parti non sono tenute a corrispondere im-	
porti ulteriori.	
4. Il regolamento dell'organismo di mediazione in-	
dica le ulteriori spese di mediazione dovute dalle	
parti per la conclusione dell'accordo di concilia-	NESSUNA MODIFICA
zione e per gli incontri successivi al primo	
5. Con il decreto di cui all'articolo 16, comma 2,	
sono determinati: a) l'ammontare minimo e mas-	
simo delle indennità spettanti agli organismi pub-	
blici, il criterio di calcolo e le modalità di riparti-	
zione tra le parti; b) i criteri per l'approvazione delle	
tabelle delle indennità proposte dagli organismi co-	
stituiti da enti privati; c) gli importi a titolo di in-	
dennità per le spese di avvio e per le spese di me-	NECCUNA MODIEICA
diazione per il primo incontro; d) le maggiorazioni	NESSUNA MODIFICA
massime dell'indennità dovute, non superiori al 25	
per cento, nell'ipotesi di successo della mediazione;	
e) le riduzioni minime delle indennità dovute nelle	
potesi in cui la mediazione è condizione di proce-	
dibilità ai sensi dell'articolo 5, comma 1, ovvero è	
demandata dal giudice; f) i criteri per la determina-	
zione del valore dell'accordo di conciliazione ai	
sensi dell'articolo 11, comma 3	
6. Quando la mediazione è condizione di procedi-	
bilità della domanda giudiziale ai sensi dell'articolo	
5, comma 1, ovvero dell'articolo 5-quater, comma	NESSUNA MODIFICA
2, all'organismo non è dovuta alcuna indennità	T(ESSOT(II (VIODII ICII
dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello	
Stato.	
7. Il Ministero della giustizia provvede, nell'ambito	
delle proprie attività istituzionali, al monitoraggio	NESSUNA MODIFICA
delle mediazioni concernenti i soggetti esonerati	NESSUNA MODIFICA
dal pagamento dell'indennità di mediazione.	
8. L'ammontare dell'indennità può essere ridetermi-	
nato ogni tre anni in relazione alla variazione, ac-	
certata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'in-	<b>NESSUNA MODIFICA</b>
dice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai	
e impiegati, verificatasi nel triennio precedente.	
9. Agli oneri per l'attuazione delle disposizioni di	
cui ai commi 1 e 2, valutati in 5,9 milioni di euro	
per l'anno 2010, in 7,018 milioni di euro per gli anni	
dal 2011 al 2022 e in 13,098 milioni di euro a de-	
correre dall'anno 2023, si provvede: a) quanto a 5,9	
milioni di euro per l'anno 2010 e 7,018 milioni di	NESSUNA MODIFICA
euro a decorrere dall'anno 2011 mediante corri-	
spondente riduzione della quota delle risorse del	
«Fondo unico giustizia» di cui all'articolo 2,	
comma 7, lettera b) del decreto-legge 16 settembre	
2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla	



ecteto legislativo 20/2010 – aggiorila	ito con n correttivo u.igs. 21
legge 13 novembre 2008, n. 181, che, a tale fine, resta acquisita all'entrata del bilancio dello Stato; b) quanto a 6,08 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione della delega per l'efficienza del processo civile di cui all'articolo 1, comma 39, della legge 26 novembre 2021, n. 206	
Art. 18 Organismi presso i tribunali	Art. 18 Organismi presso i tribunali
1. I consigli degli ordini degli avvocati possono istituire organismi presso ciascun tribunale, avvalendosi di proprio personale e utilizzando i locali loro messi a disposizione dal presidente del tribunale. Gli organismi presso i tribunali sono iscritti al registro a semplice domanda, nel rispetto dei criteri stabiliti dai decreti di cui all'articolo 16.	NESSUNA MODIFICA
Art. 19 Organismi presso i consigli degli ordini professionali e presso le camere di commercio	Art. 19 Organismi presso i consigli degli ordini professionali e presso le camere di commercio
1. I consigli degli ordini professionali possono istituire, per le materie riservate alla loro competenza, previa autorizzazione del Ministero della giustizia, organismi speciali, avvalendosi di proprio personale e utilizzando locali nella propria disponibilità.	NESSUNA MODIFICA
2. Gli organismi di cui al comma 1 e gli organismi istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono iscritti al registro a semplice domanda, nel rispetto dei criteri stabiliti dai decreti di cui all'articolo 16.	NESSUNA MODIFICA
Art. 20 (Credito d'imposta in favore delle parti e degli organismi di mediazione)	Art. 20 (Credito d'imposta in favore delle parti e degli organismi di mediazione)
1. Alle parti è riconosciuto, quando è raggiunto l'accordo di conciliazione, un credito d'imposta commisurato all'indennità corrisposta ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, fino a concorrenza di euro seicento. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, alle parti è altresì riconosciuto un credito d'imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l'assistenza nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri forensi e fino a concorrenza di euro seicento.	NESSUNA MODIFICA
2. I crediti d'imposta previsti dal comma 1 sono uti- lizzabili dalla parte nel limite complessivo di euro seicento per procedura e fino ad un importo mas- simo annuale di euro duemilaquattrocento per le persone fisiche e di euro ventiquattromila per le	NESSUNA MODIFICA





8 88	8
pubblicitarie, in particolare via internet, di informa-	
zioni sul procedimento di mediazione e sugli orga-	
nismi abilitati a svolgerlo.	
Art. 22 Obblighi di segnalazione per la preven-	Art. 22 Obblighi di segnalazione per
zione del sistema finanziario a scopo di riciclag-	la prevenzione del sistema finanzia-
gio e di finanziamento del terrorismo	rio a scopo di riciclaggio e di finan-
	ziamento del terrorismo
1. All'articolo 10, comma 2, lettera e), del decreto	
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo il nu-	
mero 5) è aggiunto il seguente: «5-bis) mediazione,	NESSUNA MODIFICA
ai sensi dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009,	
n. 69;».	
11. 05,77.	
Art. 23 Abrogazioni	Art. 23 Abrogazioni
	Art. 23 Abrogazioni
Art. 23 Abrogazioni	
Art. 23 Abrogazioni  1. Sono abrogati gli articoli da 38 a 40 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e i rinvii operati	Art. 23 Abrogazioni  NESSUNA MODIFICA
Art. 23 Abrogazioni  1. Sono abrogati gli articoli da 38 a 40 del decreto	
Art. 23 Abrogazioni  1. Sono abrogati gli articoli da 38 a 40 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e i rinvii operati dalla legge a tali articoli si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del presente decreto.	
Art. 23 Abrogazioni  1. Sono abrogati gli articoli da 38 a 40 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e i rinvii operati dalla legge a tali articoli si intendono riferiti alle	
<ul> <li>Art. 23 Abrogazioni</li> <li>1. Sono abrogati gli articoli da 38 a 40 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e i rinvii operati dalla legge a tali articoli si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del presente decreto.</li> <li>2. Restano ferme le disposizioni che prevedono i</li> </ul>	
Art. 23 Abrogazioni  1. Sono abrogati gli articoli da 38 a 40 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e i rinvii operati dalla legge a tali articoli si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del presente decreto.  2. Restano ferme le disposizioni che prevedono i procedimenti obbligatori di conciliazione e media-	NESSUNA MODIFICA
<ol> <li>Art. 23 Abrogazioni</li> <li>Sono abrogati gli articoli da 38 a 40 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e i rinvii operati dalla legge a tali articoli si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del presente decreto.</li> <li>Restano ferme le disposizioni che prevedono i procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione, comunque denominati, nonché le disposi-</li> </ol>	
<ol> <li>Art. 23 Abrogazioni</li> <li>Sono abrogati gli articoli da 38 a 40 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e i rinvii operati dalla legge a tali articoli si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del presente decreto.</li> <li>Restano ferme le disposizioni che prevedono i procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione, comunque denominati, nonché le disposizioni concernenti i procedimenti di conciliazione</li> </ol>	NESSUNA MODIFICA
<ol> <li>Art. 23 Abrogazioni</li> <li>Sono abrogati gli articoli da 38 a 40 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e i rinvii operati dalla legge a tali articoli si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del presente decreto.</li> <li>Restano ferme le disposizioni che prevedono i procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione, comunque denominati, nonché le disposizioni concernenti i procedimenti di conciliazione relativi alle controversie di cui all'articolo 409 del</li> </ol>	NESSUNA MODIFICA

N.D.R. Tavola sinottica di raffronto tra il testo conseguente alla riforma Cartabia del d.lgs. 149/22 (prima colonna), il primo testo del correttivo come approvato dal CDM in agosto, il testo definitivo di cui al correttivo d.lgs. D.LGS. 216/24 – 27 dicembre 2024 (G.U. n. 7 - 10 gennaio 2025).

**Redazione Ente ADRMedform** 

